

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI BRUGNERA

PROVINCIA DI PORDENONE

Rep. n. 2797

CONTRATTO DI SERVIZIO.-----

L'anno duemilaundici, addì diciannove del mese di maggio, nell'Ufficio di Segreteria del Comune di Brugnera avanti a me dott. Domenico Ricci, Segretario Comunale, Ufficiale rogante autorizzato ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni, a rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte, si sono personalmente costituiti i Signori:-----

1) dott. René Zanetti, nato a Vittorio Veneto il 24/12/1978, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Affari Generali e Istituzionali del Comune di Brugnera, giusto decreto del Sindaco n. 9865 del 09/06/2009, che in questo atto si intende integralmente riportato e trascritto, ed ivi domiciliato per la carica, il quale interviene, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nel presente atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente Comunale che rappresenta, avente Partita Iva 00275210938;-----

2) cav. Pierino Gava, consulente aziendale, nato a Brugnera (PN) il 12.01.1944, il quale dichiara di intervenire al presente atto per conto ed in rappresentanza della società FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.P.A. a capitale interamente pubblico, soggetta all'attività di direzione, coordinamento e controllo analogo da parte dell'ente pubblico locale comune città di Porcia, con sede legale in Via Gabelli n. 4, 33080 Porcia (PN), avente capitale sociale di € 400.000,00 i. v., Partita Iva n. 01334360938 e codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Pordenone n. 91026500933, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante.-----

di seguito anche "parti".-----

Dell'identità personale delle predette costituite parti, io Segretario Comunale sono certo ed esse mi dichiarano di voler rinunciare, di comune accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni e di voler rendere pubblico quanto segue.-----

Premesso che:-----

a) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 16/12/2010, riformata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2011, esecutive, il Comune di Brugnera ha deliberato di aderire a "Farmacie Comunali F.V.G. S.p.A." mediante l'acquisto di n. 33.344 azioni;-----

b) con le medesime deliberazioni, il Consiglio Comunale ha conferito la gestione della nuova farmacia comunale in Tamai, della quale è titolare a favore della società. Tale diritto può essere esteso anche alle farmacie che dovessero essere istituite nel corso della validità del presente contratto e per le quali il comune eserciterà il diritto di prelazione ai sensi di legge;-----

c) il diritto alla gestione di cui al precedente punto b) ha una durata ventennale, a decorrere dalla data odierna e sino al 18 maggio 2031;-----

d) che il presente contratto ha lo scopo di regolamentare le modalità di svolgimento del servizio relativo alla conduzione della farmacia comunale, fissando gli obblighi reciproci tra comune e società al fine di garantire l'autonomia gestionale della società;-----

e) che il Consiglio Comunale con la citata delibera n. 49 del 16/12/2010, esecutiva, ha tra l'altro approvato lo schema del



René Zanetti
Pierino Gava

presente contratto di servizio ritenendolo strumento idoneo per regolare i rapporti tra comune e società;-----
Tutto ciò premesso si stipula e conviene quanto segue:-----

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio (di seguito "contratto").-----

Art. 2 Oggetto

1. Oggetto del "contratto" è la regolazione e la disciplina dei rapporti e delle reciproche obbligazioni tra il comune e la società, conseguenti all'affidamento ventennale alla società della gestione della nuova farmacia di Tamai di cui il comune è titolare. Tale diritto, che decorre dalla data odierna, si estende anche alle farmacie che dovessero essere istituite nel corso della validità del presente contratto e per le quali il comune eserciterà il diritto di prelazione ai sensi di legge.-----

2. L'affidamento ventennale alla società di cui al comma precedente, è concesso dal comune a titolo oneroso come riportato nell'art. 4.-----

3. Il comune potrà affidare alla società ulteriori servizi, connessi o complementari all'oggetto del "contratto", anche se temporanei, alle condizioni che saranno definite dalle parti con appositi atti.-----

Art. 3 Durata

1. La durata del "contratto", al pari dell'affidamento del diritto di gestione della nuova farmacia comunale, è fissata in 20 (venti) anni, a decorrere dalla data odierna, fatte salve le ipotesi di risoluzione anticipata di cui al presente contratto.-----

2. L'eventuale rinnovo dell'affidamento, se consentito dalle norme allora vigenti, sarà subordinato ad espresso accordo tra le "parti".-----

3. Alla scadenza del "contratto", si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 13.-----

4. Concluso il periodo di durata dell'affidamento, su richiesta scritta del comune, la società è comunque obbligata a garantire la continuità della gestione, alle condizioni previste nel "contratto", fino al subentro dell'eventuale nuovo affidatario; tale obbligo in capo alla società sussiste anche in caso di risoluzione anticipata del "contratto".-----

Art. 4 Canone per il diritto alla gestione delle farmacie comunali

1. Il diritto alla gestione delle farmacie comunali di cui è titolare il comune, è affidato dal comune alla società a titolo oneroso, secondo condizioni e termini di seguito riportate.-----

2. La società corrisponderà al comune per il diritto alla gestione delle farmacie comunali un canone annuale pari alla differenza tra i ricavi delle vendite e delle prestazioni (lettera A.1 del bilancio) effettuate dalla farmacia di Tamai ed i costi direttamente afferenti alla gestione della stessa, oltre alla quota, in proporzione semplice ai ricavi complessivamente conseguiti dalla società, di tutti gli altri costi non imputabili direttamente alle singole farmacie (spese generali, oneri finanziari, ecc.), ridotta tale differenza dalla quota delle imposte dirette (rigo 22 del conto economico) su essa calcolata. Nell'eventualità che il conteggio del canone sopra indicato risultasse negativo, tale importo verrà compensato negli esercizi successivi.-----

3. La società trasmetterà al comune, con dichiarazione sottoscritta dal presidente della società, l'ammontare del canone di cui al precedente comma, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.-----

Art. 11
Domenico Ricci



La liquidazione del canone annuale avverrà entro il mese di giugno dell'anno successivo.-----

4. Per ogni giorno di ritardo nel pagamento, anche parziale, del canone alle scadenze pattuite si applicherà un rateo di mora corrispondente all'interesse euribor a un mese maggiorato di 300 bp.-----

Art. 5 Carattere dei servizi, standard e obiettivi

1. I servizi oggetto dell'affidamento sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici, pertanto, la loro erogazione da parte della società dovrà avere carattere di regolarità, continuità, trasparenza ed economicità nel rispetto della vigente normativa.-----

2. La società, nell'espletamento del servizio farmaceutico, dovrà assicurare la parità di trattamento e l'imparzialità fra i clienti e perseguire i seguenti obiettivi:-----

- a) promuovere l'uso corretto del farmaco;-----
- b) promuovere, organizzare ed attuare sistematicamente all'interno delle farmacie e sul territorio, iniziative di educazione e informazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione, anche nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale;-----
- c) aderire e promuovere progetti di consegna dei farmaci a domicilio in favore di particolari categorie di cittadini, disagiati e privi di assistenza familiare, senza oneri diretti per il paziente, salvo quanto previsto dalla vigente normativa del settore;-----
- d) realizzare, in accordo con le Aziende Sanitarie Locali e/o con i soggetti affidatari del servizio medesimo, un servizio di prenotazione dei servizi sanitari;-----
- e) individuare, in accordo con le Aziende Sanitarie Locali e/o con l'Amministrazione Comunale, nuovi servizi socio-sanitari da offrire, in particolar modo alle fasce deboli della popolazione, per il miglioramento della qualità della vita e con una riduzione dei costi sociali;-----
- f) favorire la trasformazione della farmacia in centro di servizi farmaceutici sanitari quale segmento integrante del sistema sanitario nazionale;-----
- g) promuovere l'estensione di servizi connessi e complementari finalizzati alla prevenzione e alla cura della salute, nell'interesse dei cittadini.-----

Art. 6 Ulteriori servizi

1. La società potrà svolgere tutti gli ulteriori servizi di carattere socio-sanitario e/o assistenziale, in particolar modo quelli destinati alle categorie deboli della cittadinanza, il cui espletamento venga richiesto dal comune, o approvati dallo stesso su proposta della società, sempreché i servizi richiesti, anche se temporanei, siano:-----

- a) accessori e connessi all'oggetto sociale della società;---
- b) compatibili con le potenzialità della società.-----

2. Per i servizi richiesti dal comune rivolti a determinate categorie di cittadini per i quali il comune ritenga di accollarsene le spese verrà definita, volta per volta, in apposita convenzione, l'entità dei costi sociali da porre a carico del comune e le modalità di svolgimento del servizio.-

3. Tali servizi saranno retribuiti sulla base dei corrispettivi stabiliti d'intesa con il comune, garantendo la copertura dei costi, ivi compresi anche quelli finanziari, nonché della remunerazione del capitale investito e coerentemente con le prevalenti condizioni di mercato nel medesimo settore.-----

Art. 7 Impegni conseguenti all'affidamento

1. La società si impegna, oltre che a corrispondere il canone ai sensi dell'art. 4, ad apportare tutte le migliorie,



Scattol
Domestic
Thien



ristrutturazioni ed ampliamenti necessari a mantenere o migliorare i livelli qualitativi del servizio. Le relative spese saranno a carico della società che sarà proprietaria dei beni eventualmente acquistati.-----

2. La società si impegna ad approntare tutte le necessarie coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi e per l'incendio e furto a massimali adeguati per l'intero valore degli impianti, attrezzature e dei beni in genere costituenti il servizio farmacie comunali.-----

Art. 8 Responsabilità, competenze e obblighi della società

1. A decorrere dalle ore 00.00 del 1° giorno di decorrenza del presente "contratto", la società sarà unica responsabile del corretto ed efficiente esercizio dei servizi oggetto del presente "contratto".-----

2. La società è responsabile dell'organizzazione delle attività imprenditoriali finalizzate all'erogazione dei servizi affidati e di quanto ad esse connesso sotto il profilo tecnico, economico e finanziario, risultando l'attività della società improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.-----

3. In particolare, per effetto del presente "contratto" e per l'intera durata dell'affidamento, la società si impegna a:---

a) osservare tutte le norme ed i regolamenti comunitari e nazionali vigenti in materia di servizi farmaceutici, posto che in caso di violazione di tali norme la società sarà unico responsabile;-----

b) dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento dei servizi, con particolare riferimento al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;-----

c) tenere sollevato e indenne il comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi in dipendenza o conseguenza del presente "contratto", assumendosi ogni responsabilità civile, penale e amministrativa;-----

d) approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente "contratto";-----

e) garantire al comune l'accesso ai dati e alle informazioni relativi alla gestione dei servizi affidati al fine di verificare e controllare l'attuazione del presente contratto, a mezzo di personale competente.-----

4. La società avrà l'obbligo, per l'intera durata del presente "contratto", di tenere indenne il comune da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibile all'esercizio dei servizi affidati.-----

Art. 9 Responsabilità, competenze e obblighi del comune

1. Il comune affida in esclusiva alla società, per 20 (venti) anni a decorrere dall'odierna data, la gestione della farmacia di cui è titolare e di quelle che dovessero essere istituite nel corso della validità del presente "contratto" e per le quali il comune eserciterà il diritto di prelazione ai sensi di legge.-----

2. Il comune, ai fini dell'adempimento da parte della società degli obblighi assunti con il presente "contratto", si impegna a:-----

a) favorirne l'attività attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative di propria competenza inerenti la gestione dei servizi affidati;-----

b) cooperare per agevolare l'espletamento dei servizi affidati alla società, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti quali, a titolo esemplificativo, proposte in ordine alla predisposizione di apposite aree di sosta per portatori di handicap, per il



Partita
Domine Thies



carico e scarico delle merci, al miglioramento della segnaletica orizzontale per l'attraversamento pedonale in prossimità delle farmacie e della segnaletica verticale per l'indicazione della localizzazione delle stesse.-----

Art. 10 Personale

1. La società deve assicurare la presenza di personale, adeguatamente formato ed in numero sufficiente, per garantire sia il regolare svolgimento dei servizi affidati, sia la programmazione e realizzazione di tutte le attività connesse ed accessorie.-----

2. La società deve assicurare il rispetto delle disposizioni legislative nazionali e regionali, dei contratti collettivi nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale ed assistenziale di tutti i lavoratori addetti al servizio.-----

3. La società si obbliga alla scrupolosa osservanza della normativa in materia previdenziale ed assistenziale e di quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di sicurezza sul lavoro.-----

Art. 11 Vigilanza del comune

1. Il comune, avvalendosi di personale competente, può effettuare, in qualunque momento, visite conoscitive nei locali delle farmacie di cui è titolare, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento dei servizi. Gli incaricati del comune che svolgeranno le indagini dovranno essere in possesso della documentazione, rilasciata dai competenti organi dell'amministrazione, che attesti i compiti loro affidati.-----

2. Il comune può effettuare autonome indagini per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio.-----

3. I risultati delle verifiche e dei controlli di cui ai commi precedenti saranno segnalati al consiglio di amministrazione della società.-----

4. Resta inteso che l'eventuale attività di controllo da parte del comune non esime la società dalla piena e totale responsabilità riguardo i servizi affidati.-----

Art. 12 Cause di revoca dell'affidamento e risoluzione anticipata

1. Il comune potrà revocare l'affidamento del servizio e risolvere unilateralmente il presente "contratto", indipendentemente dalla scadenza dello stesso, per le seguenti cause:-----

a) in caso di dichiarazione dello stato di insolvenza o di fallimento della società;-----

b) in caso di cessione del "contratto" da parte della società;-----

c) interruzione del servizio con chiusura di un esercizio farmaceutico per oltre 5 (cinque) giorni, non comunicata all'autorità sanitaria o da questa non autorizzata;-----

d) decadenza dell'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria;-----

e) reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati o di gravi inosservanze delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;-----

f) abituale ricorso all'abusivismo professionale;-----

g) ripetute e gravi disfunzioni nella erogazione delle prestazioni farmaceutiche;-----

h) ripetute e gravi inadempienze agli obblighi assunti dalla società con il presente "contratto".-----

2. Nelle ipotesi di cui alle lett. c), d), e), f), g) ed h) del precedente comma, il comune, prima di pronunciare la revoca dell'affidamento convoca d'urgenza la società

Giulio
Domenico

specificando, nella lettera di convocazione, l'irregolarità riscontrata. Preso atto delle spiegazioni fornite dalla società, il comune potrà fissare un adeguato tempo per consentire alla stessa di far cessare l'irregolarità. Scaduto tale termine, se permane l'irregolarità, il comune potrà procedere alla revoca dell'affidamento ed alla risoluzione del presente "contratto". Resta fermo il diritto del comune al risarcimento del danno subito.

3. Il comune potrà inoltre procedere alla revoca dell'affidamento, ed alla risoluzione del presente "contratto", qualora siano venute meno le esigenze di interesse pubblico ovvero siano sorte nuove e prevalenti esigenze di interesse pubblico; in ogni caso il diritto di recesso anticipato non potrà essere esercitato dal Comune prima del decimo anno di efficacia del presente contratto. Il comune dovrà comunicare alla società l'intenzione di avvalersi di tale facoltà di recesso anticipato con un preavviso di almeno un anno. Nell'ipotesi di esercizio della facoltà di recesso anticipato il comune corrisponderà alla società una somma a titolo di indennizzo pari a € 5.000,00 annui per il numero di anni mancanti al compimento del ventennio.

4. In caso di risoluzione anticipata dal presente "contratto", si applicheranno inoltre le disposizioni di cui all'art. 13.

Art. 13 Disposizioni da applicare al termine dell'affidamento

1. Al termine dell'affidamento del servizio, per scadenza naturale o anticipata del presente "contratto", i beni mobili e le attrezzature di proprietà della società funzionali all'esercizio delle farmacie di cui il comune è titolare, dovranno essere restituiti al comune a titolo oneroso con somma da determinarsi da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Pordenone ed in condizioni di efficienza gestionale, nello stato in cui si trovano per effetto del loro normale uso e deperimento.

2. Le giacenze di magazzino contabilizzate alla scadenza, naturale o anticipata, del presente "contratto" saranno cedute al comune ad un valore determinato sulla base del costo dell'ultimo acquisto.

3. Qualora la società per l'esercizio dei servizi affidati utilizzi immobili di proprietà del comune, al termine dell'affidamento ed in caso di risoluzione anticipata, gli stessi saranno rimessi nelle disponibilità del comune. Nessun rimborso sarà dovuto dal comune per le eventuali migliorie o spese straordinarie sostenute nelle sedi farmaceutiche di proprietà del comune.

4. Qualora la società per l'esercizio dei servizi affidati utilizzi immobili di proprietà di terzi, al termine dell'affidamento ovvero in caso di risoluzione anticipata, il comune può subentrare nei contratti di locazione in essere a tale data.

Art. 14 Tentativo obbligatorio di conciliazione

1. comune e società si impegnano ad affrontare tutte le eventuali controversie sulla interpretazione ed esecuzione del presente "contratto" in gruppi di lavoro congiunti appositamente costituiti.

2. Qualora il tentativo obbligatorio di conciliazione non consenta di ricomporre il conflitto, la risoluzione è demandata - fatta eccezione per quelle di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria - ad un collegio arbitrale composto di tre membri che giudicherà secondo le norme del codice di procedura civile.

Art. 15 Modifica del contratto e divieto di cessione



Aut. Pordenone
Samuele Thier

none

1. Le "parti", entro il 31 marzo di ciascun anno, a decorrere dal 31 marzo 2013, possono illustrare proposte di modifica del presente "contratto" alla controparte.

Qualora le proposte di modifica risultino condivise da entrambi le "parti", comune e società sottoporranno all'approvazione dei competenti organi interni il nuovo testo, così come concordato. Una volta ottenute le necessarie approvazioni si procederà alla successiva sottoscrizione del nuovo contratto di servizio.

2. La società non può cedere o trasferire a terzi, senza preventivo assenso scritto del comune, i diritti nascenti dal presente "contratto"; le fusioni e le incorporazioni della società con altre società non configurano cessione del presente "contratto".

Art. 16 Comunicazioni ufficiali e spese

1. Tutte le informazioni e le comunicazioni inerenti il presente "contratto" dovranno essere indirizzate:-----

- Comune di Brugnera, via Villa Varda n. 2, 33070 Brugnera (PN);-----

- Farmacie Comunali F.V.G. S.p.A., Via Gabelli n. 4, 33080 Porcia (PN).-----

2. Eventuali spese relative al perfezionamento del presente "contratto" nonché alle eventuali successive modifiche, sono a carico della società.

Art. 17 Registrazione

Il presente contratto, redatto in 4 copie, è depositato in originale presso gli uffici del comune e soggetto a registrazione solamente in caso d'uso, per volere delle parti. *Atto soggetto ad I.V.A. da registrare a tasse fisse.*

E richiesto, lo Segretario ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che, a mia richiesta, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli allegati dei documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati, dei quali hanno preso visione e confermano l'esattezza dichiarando di conoscerne bene i contenuti.

Quest'atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione su numero sette pagine, viene sottoscritto a margine delle prime sei e qui infine della settimana come segue:-----

p. il Comune di Brugnera
dott. *Rene Zanetti*

p. Farmacie Comunali F.V.G. S.p.A.
cav. *Pierino Gava*

Il Segretario Comunale
dott. *Domènico Ricci*

Domènico Ricci



MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
QUATTRODECIMI/52
€14,62

00015766
00030440
0001-00009
19/05/2011 15:33:20
A30D5E8F92D4651
01092663321236
IDENTIFICATIVO

0 1 09 266332 123 6

